

**IN BREVE n. 46 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese OTTOBRE 2021**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 NOVEMBRE 2021 riferito al mese di ottobre 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	<b>102,9</b>	<b>103,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,7</b>	<b>103,6</b>	<b>103,8</b>	<b>104,2</b>	<b>104,7</b>	<b>104,5</b>	<b>105,1</b>		
<b>%</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,9</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,6</b>	<b>+3,0</b>		

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2021**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **105,1**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **3,302786**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,71741170
	Agosto	104,7	2,4	1,759531	1,000	2,759532	1,0275953	4,74008677
	Settembre	104,5	2,2	1,612903	1,125	2,737903	1,0273790	4,73908913
	Ottobre	105,1	2,8	2,052786	1,250	3,302786	1,0330279	4,76514601

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: ottobre 2021 – data di pubblicazione: 16 novembre 2021 – prossima diffusione: 15 dicembre 2021

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>105,1</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,6</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 3,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 2,6</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PORTA BLINDATA** da la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Entro la fine del 2021 farò mettere una porta blindata nella mia abitazione. In alternativa alla detrazione del 50%, quale spesa effettuata per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, posso chiedere all'installatore lo sconto in fattura?

### **Risponde Paolo Calderone**

Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, invece dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, sono stati elencati dall'[articolo 121](#) del decreto legge n. 34/2020.

In particolare, con riferimento alle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio, si fa richiamo ai lavori *“di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir”* (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie). Gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata, sono invece indicati nella lettera f) dello stesso [articolo 16-bis](#), che non viene richiamata dall'articolo 121. Per tale motivo si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa.

## **OPZIONE DONNA**

Opzione donna anche per il 2022? Prevista nel Disegno di legge del Bilancio 2022 e bollinata dalla Ragioneria dello Stato attende ora l'approvazione definitiva e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Come?

### **Disegno di legge Bilancio 2022**

#### **Articolo 25 - Opzione donna**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome” b) al comma 3 le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2021,” vanno sostituite dalle seguenti: “In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”.

### **Testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato**

#### **Articolo 26 - Opzione donna**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».

... con apertura dunque anche alle nate nel 1963

Nella attualità salvo variazioni nelle approvazioni di Camera e Senato potranno accedere alla pensione:

- 1) le **lavoratrici dipendenti** in possesso di **35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2021**;

2) le **lavoratrici autonome** in possesso di **35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2021**,

fermo restando il meccanismo previsto dall'articolo 12 del DL 78/2010 come convertito con Legge n. 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.

N.B. - se i predetti requisiti sono posseduti entro il 31.12.2021 il pensionamento può avvenire in qualsiasi data successiva (crystallizzazione del diritto a pensione), quindi anche nel 2023 o successivamente.

Si ricorda che nell'opzione donna il calcolo dell'intero assegno pensionistico avviene applicando la regola del calcolo contributivo e pertanto va posta particolare attenzione nelle eventuali decurtazioni là ove siano presenti spezzoni calcolabili col metodo retributivo. Inoltre nel calcolo dell'anzianità contributiva non è ammesso il cumulo dei periodi; chi ha contribuzione mista è tenuto a fare la riconsunzione onerosa nella gestione che liquiderà la prestazione; è però ammesso il riscatto agevolato della laurea.

Utile lo schema della tabella qui sotto di PensioniOggi (vedi anche articolo di Valerio Damiani <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-ok-anche-alle-nate-entro-il-31-dicembre-1963> e la nota per il personale del comparto scuola riguardante la data di inoltramento della domanda di cessazione dal servizio con effetti dalla fine dell'anno scolastico o accademico).

<b>L'ultima data per accedere all'opzione donna</b>			
<b>Lavoratrici</b>	<b>Autonome</b>	<b>Dipendenti Privato</b>	<b>Ex Inpdap, FS e Poste</b>
<b>Requisito Contributivo</b>	<b>35 anni</b>	<b>35 anni</b>	<b>34 anni, 11 mesi e 16 giorni</b>
<b>Ultima data per maturazione Req. Contributivo</b>	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
<b>Età Necessaria</b>	<b>59 anni</b>	<b>58 anni</b>	<b>58 anni</b>
<b>Ultima data per maturazione Requisito anagrafico</b>	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
<b>Ultima data di nascita utile**</b>	31/12/1962	31/12/1963	31/12/1963
<b>Finestra mobile</b>	<b>18 mesi</b>	<b>12 mesi</b>	<b>12 mesi</b>
<b>Ultima Apertura della Finestra Mobile***</b>	01/07/2023	01/01/2023	01/01/2023
<b>*** Riferita all'ultima lavoratrice inclusa nella sperimentazione. E' possibile produrre domanda di pensione in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra mobile.</b>			
<b>PensionioGgi.it</b>			

## **CASSAZIONE - INCIDENTE IN PAUSA CAFFÈ NIENTE INDENNIZZO INAIL**

Non ha indennizzo Inail il dipendente che, in uscita regolare dalla sede di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino, interrompe il proprio orario continuato per prendere un caffè in fuori sede di lavoro, mancando il nesso eziologico di legame tra incidente e attività svolta.

Nel caso specifico, l'incidente è avvenuto non per un bisogno fisiologico (cosa che avrebbe giustificato il nesso) ma per un desiderio "*certamente procrastinabile e non impellente*", cosa che ha fatto venir meno che il capitolombolo (caduta con conseguente frattura dal polso) sia avvenuto "*in occasione di lavoro*".

**Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - sentenza n. 32473 del 3.06. 2021 pubbl. l' 8.11.2021**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE IN FATTURA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Un contribuente in regime forfettario può usufruire dello sconto in fattura per ristrutturazione edilizia?

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è positiva, a condizione che le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 (salvo proroghe) per l'effettuazione di determinate tipologie di interventi edilizi.

Per effetto di quanto prevede l'[articolo 121](#) del decreto legge n. 34/2020, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell'[articolo 16-bis](#), comma 1, lett. a) e b), del Tuir, i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa detrazione, per la cessione di un credito d'imposta, di importo corrispondente alla detrazione, o per lo sconto in fattura, cioè per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell'imposta, come nel caso dei contribuenti in regime forfettario. Le modalità attuative per l'esercizio delle opzioni sono state definite con vari provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il [provvedimento del 12 novembre 2021](#) sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione con le istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

## **INPS - EFFETTI PENSIONISTICI DERIVANTI DA INCARICHI CONFERITI AI PENSIONATI DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19**

L'INPS, con il circolare n. 172 del 15 novembre 2021, illustra le novità introdotte dal [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di personale sanitario in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare:

*... la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell'incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.*

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.172 del 15.11.2021 (documento 247)**

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

**- 20 Euro Oro Serie Moneta Iconica - 1 Lira**

prezzo di € 609,00

**- 50 Euro Oro Serie Moneta Iconica - 1 lira**

prezzo di € 1.118,00

## **CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA'**

Istituito nel 2013 in via sperimentale il congedo obbligatorio di paternità (da non confondere col congedo parentale) è sempre stato rinnovato di anno in anno aumentando anche i giorni di congedo da usufruire entro il quinto mese di vita del neonato (oppure in caso di adozione o affidamento dall'ingresso del bimbo in famiglia).

Attualmente i giorni sono 10 e nella bozza bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato della legge di bilancio 2022, sono stabilizzati negli anni e non più con conferma annuale. Ma, attenzione, da sempre solo per i neo papà lavoratori del settore privato. Nel pubblico impiego doveva essere emanato uno specifico provvedimento, ma non è stato mai decretato dalla Funzione Pubblica. Infatti le modalità di fruizione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Dal 1° agosto 2019 è operante la Direttiva Europea 1158/2019 (con obbligo di osservanza degli Stati aderenti entro il 2 agosto 2022) che prevede un congedo obbligatorio per i neo papà di almeno 10 giorni e, inoltre, ai genitori il diritto a fruire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio e in caso di inadempienza decorrono le sanzioni.

La Federspev (Federazione Nazionale Pensionati e Vedove) da sempre ha sollevato proteste su tale discriminazione nell'ambito della tutela della genitorialità...speriamo divenga presto operante per tutti i neopapà (settore privato e pubblico).

## **PENSIONI «RICORDIAMOCI CHE ANDREBBERO ADEGUTE AL COSTO DELLA VITA»**

da "Lo dico al Corriere" - Corriere della Sera di giovedì 18 novembre 2021

Da mesi ormai i vari redditi (Rei, Rdc, ...) e le diverse formule di pensionamento (Quota 100, APE, opzione donna, ...) sono argomenti gettonati. Nessuno però parla più di un provvedimento che interessa tutti i pensionati, che giace dimenticato in qualche cassetto ministeriale, cioè l'indicizzazione all'Istat delle pensioni di anzianità e vecchiaia. Da anni sembra sia prevalsa la convinzione che, per chi gode di pensione, il costo della vita debba rimanere stabile e non vi sia perciò nessun motivo di adeguare il trattamento pensionistico al suo variare. **M.S.**